

Il telefonino alla guida

Art. 173 del codice della strada

Durante la marcia è vietato l'uso di:

- cuffie sonore;
- apparecchi radio-rice-trasmittenti o telefonici portatili.

Sono esclusi dal divieto alcuni soggetti che, anche in ragione dell'attività professionale che svolgono (conducenti di forze armate, polizia) devono utilizzare gli apparecchi telefonici o gli apparecchi di radio-comunicazione di cui i loro veicoli sono dotati.

È ampiamente provato che l'utilizzo del cellulare durante la guida produce una situazione di grave pericolo perché provoca distrazione del conducente nelle diverse fasi di uso: la mano che stringe il telefono non può stringere il volante; posizione scomoda di tensione della spalla; distrazione per rispondere ad una chiamata, insieme dei movimenti necessari per trovare il telefono e aprire la comunicazione, o per effettuare la digitazione di un numero in uscita, distogliendo lo sguardo dalla strada per un tempo di alcuni secondi, o per intrattenere una conversazione. Se il pericolo causato dall'esigenza di tenere in mano l'apparecchio è completamente escluso con l'utilizzo di un auricolare, non si possono escludere gli effetti correlati alla composizione del numero e, soprattutto, alla conversazione, specialmente quando è impegnativa. In questo senso, alcuni studi condotti sperimentalmente o su campioni omogenei affermano che l'utilizzo del cellulare aumenta il rischio di incidente di circa quattro volte e che il rischio, anche se limitato, non è del tutto escluso utilizzando sistemi viva-voce o con la presenza di un auricolare (v. Redelmeier D.A., Tibishirani R.J. "Legame tra le telefonate con il telefono cellulare e gli incidenti stradali nei veicoli a motore" su "The New England Journal of Medicine", vol. 336, febbraio 1997; Godmann et al. "Un'indagine sulle conseguenze sulla sicurezza stradale dell'uso di sistemi di comunicazione sui veicoli", 1997, edito dal NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). L'attenzione richiesta per la guida diminuisce fino al 50% durante una conversazione telefonica in quanto sia la guida sia la conversazione impegnano la stessa area del cervello comportando un significativo effetto sui risultati di entrambe le attività svolte. È stato dimostrato che il conducente che sta utilizzando il cellulare, spesso proprio perché coinvolto nella conversazione, tende a rallentare (a volte in modo eccessivo e repentino). In tali circostanze, il conducente valuta in modo approssimativo le distanze di sicurezza, reagendo meno prontamente a cambiamenti di velocità dell'eventuale veicolo che precede (lo spazio di arresto si allunga molto) e tende ad usare di meno gli specchi retrovisori.

COME SI USA IL TELEFONO IN AUTO

È consentito l'uso di telefono o di rice-trasmittenti dotati di apparecchi a viva voce per il cui funzionamento non occorre lasciare il volante e, cioè che non richiedano l'impiego delle mani in nessuna fase della comunicazione.

Ai fini dell'integrazione della violazione è perciò sufficiente il semplice uso del telefono (la manipolazione dello stesso), a nulla rilevando la circostanza che l'utente non abbia compiuto una telefonata. L'illecito previsto dalla norma è, infatti, "l'uso del telefono cellulare" e non l'effettuazione di una telefonata, sia in arrivo che in partenza. In effetti la norma applicata vieta di *"far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici"*. La portata della norma, perciò, va al di là della semplice telefonata e comprende qualsiasi "uso" del telefono, come, ad es., consultazione delle telefonate effettuate e ricevute, lettura di messaggi scritti, ascolto della segreteria telefonica, uso della calcolatrice, video-giochi, riproduzione di video-clips, ecc. È inoltre sanzionabile, anche l'invio di SMS.

In alternativa al viva-voce è ammesso l'impiego di apparecchi radio-ricetrasmittenti o telefonici dotati di auricolare.

L'auricolare, infatti, lasciando libere le mani, limita i rischi correlati all'uso del telefonino, pur non escludendoli completamente, per la distrazione che, comunque, comporta l'utilizzo del telefono, soprattutto per l'attenzione che richiede la conversazione telefonica.

L'uso dell'auricolare è, comunque, escluso per conducenti con ridotta capacità uditiva, anche da un solo orecchio.

In mancanza di auricolare o viva voce, per rispondere al telefono, il conducente deve fermarsi senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

SOGGETTI CHE SONO ESCLUSI DAL DIVIETO

Sono esentati dal rispetto dei divieti nell'uso di apparecchi radio-rice-trasmittenti o telefonici portatili i conducenti dei veicoli:

- delle Forze armate e dei Corpi assimilati,
- di polizia o, comunque, in servizio di polizia stradale.

Non sono invece ammesse esenzioni nei confronti di altri soggetti anche se utilizzano il telefono per l'esercizio di professioni sanitarie, salvo effettive situazioni di stato di necessità né sono più esclusi i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.

LE SANZIONI

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 160,00** e la sottrazione di **5 punti** per il conducente che:

- porta cuffie sonore durante la guida;
- usa apparecchi radiotelefonici il cui funzionamento richiede l'impegno delle mani.

In caso di recidiva in un biennio, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o del CIGC da uno a tre mesi.

ART. 173 DEL CODICE DELLA STRADA

Modificato dal D. Lgs. 18.4.2011 n. 59

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138 comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 80,00** a **€ 323,00**. (**pagamento entro 5 gg. € 56,00**) (**punti da decurtare 5**)

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 160,00** a **€ 641,00** (**pagamento entro 5 gg. € 112,00**). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio. (**punti da decurtare 5**)